

Revisione versione 0.1

Modello di Organizzazione, gestione e controllo

Aggiornamento
Parte generale e Parte speciale
per la prevenzione dei reati
(D. Lgs. n. 231/2001)

Rev. 1 del 5 gennaio 2023

INTRODUZIONE	4
<i>PARTE GENERALE</i>	6
1. Sistema di <i>Whistleblowing</i>	6
2. Formazione del personale ed informazione a terzi	8
<i>PARTE SPECIALE</i>	9
AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE “A”	9
<i>REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: AGGIORNAMENTO ARTICOLI 24 E 25</i>	9
A.1 Aggiornamento dell’articolo 24	9
A.3 AREE DI RISCHIO	14
A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	15
A. 5 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	16
A. 5.1 <i>Gestione delle erogazioni pubbliche</i>	16
A. 5.2 <i>Rapporti con il personale dipendente e rapporti con gli studenti</i>	18
A. 6 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	19
AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE “F”	21
<i>REATO DI AUTORICICLAGGIO: ARTICOLO 25-OCTIES.1</i>	21
F.1 Introduzione dell’art. 25-octies.1	21
Il d.lgs. n. 184 del 8.11.2021 ha disposto con l’art. 3, comma 1, lettera a) l’introduzione delle fattispecie delittuose che seguono in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 finalizzata a disincentivare le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.....	21
F. 2 AREE DI RISCHIO	24
F. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	24
F.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	25
F.4.1 Utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dai contanti	25
F. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	26

AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE “L”	28
<i>REATI TRIBUTARI: AGGIORNAMENTO ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES</i>	28
L. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
O.1 Art. 25 - <i>sexies</i>	33
P.1 Art. 25 - <i>duodecies</i>	36
P. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	40
Q.1 Introduzione dell’art. 25- <i>septiesdecies</i>	42
Q.2 Introduzione art. 25 <i>duodevicies</i> , riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.	45

INTRODUZIONE

Il legislatore con l'adozione del d.l.gs. n. 75 del 14 luglio 2020 (G.U. n. 177 del 14 luglio 2020) ha recepito la direttiva (UE) n. 2017/1731 apportando talune modifiche al codice penale ed altre normative in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In particolare l'art. 5 del menzionato decreto ha apportato talune modifiche al d.l.gs. n. 231/2001, introducendo ulteriori fattispecie delittuose quali reati presupposto della normativa in oggetto.

Inoltre il d.l.gs. n. 184 dell'8 novembre 2021 (G.U. n. 284 del 29 novembre 2021) ha recepito la direttiva (UE) n. 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. La menzionata normativa ha introdotto l'art. 25-*octies*.1 nel novero dei reati presupposto (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Ulteriore novità è l'adozione della Legge n. 22 del 22 marzo 2022 (G.U. n. 68 del 22 marzo 2022) recante *"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*. Tale ultima normativa ha disposto con l'art. 3, comma 1, l'introduzione della presente fattispecie delittuosa nel novero dei reati presupposto ex d.l.gs. n. 231/2001.

Successivamente il legislatore ha adottato il d.l.gs. n. 156 del 4 ottobre 2022 circa le *"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* con la quale sono stati revisionati i seguenti reati: art. 322-*bis* c.p. contemplato dall'art. 25 del d.l.gs. n. 231/2001, art. 2 della Legge n. 898 del 23.12.1986 contemplato dall'art. 24, art. 25-*quinquiesdecies* e art. 301 del DPR n. 43 del 23.01.1973 contemplato dall'art. 25-*sexiesdecies*.

Di recente introduzione è infine il d.l.gs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. *Riforma Cartabia*) recante la riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale e la cui entrata in vigore è stata prorogata dal d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022. Le disposizioni in esso contenute sono entrate in vigore a decorrere dal

31 dicembre 2022 e, per quanto concerne le novità in materia di 231, si segnala le modifiche intervenute all'art. 640 c.p. ed all'art. 640-ter c.p. contemplati negli artt. 24 e 24-bis del d.lgs n. 231/2001.

Tenuto conto delle recenti modifiche legislative e l'introduzione di ulteriori reati presupposto l'Ente di Formazione Sacra Famiglia si è determinata ad una revisione integrale del Modello.

La presente Revisione costituisce parte integrante sia della PARTE GENERALE che di quella SPECIALE del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente di Formazione Sacra Famiglia secondo quanto di seguito dettagliato.

Saranno analizzate le attività considerate "sensibili" ai fini del decreto legislativo n. 231/2001 tenuto conto del tipo di attività svolta dall'Ente in comparazione con le fattispecie delittuose oggetto di recente revisione/introduzione.

Si segnala in particolare che nel Modello di precedente redazione così come nella presente Revisione non sono stati analizzati i seguenti reati presupposto in quanto il rischio di commissione degli stessi è inesistente posto che le fattispecie delittuose *de qua* non attengono in alcun modo all'oggetto sociale ed ai principi ispiratori dell'etica dell'Ente:

- Art. 25-bis: falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-bis.1: delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-quater: reati con finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- Art. 25-quater.1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies, art. 601 c.p. e art. 602 c.p.: tratta di persone e acquisto/alienazione di schiavi;
- Art. 25-quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. 25-sexiesdecies: contrabbando.

PARTE GENERALE

1. Sistema di *Whistleblowing*

Elemento essenziale per l'esimente da responsabilità è l'impostazione delle procedure di segnalazione o c.d. "*Whistleblowing*".

Per *Whistleblowing* si intende il sistema di segnalazione di illeciti all'interno dell'ente. In sostanza vengono attuati strumenti che permettono a chi venga a conoscenza della commissione di un illecito di segnalarlo all'organo all'uopo destinato alla valutazione della segnalazione.

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 ha introdotto "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*". La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

In particolare l'art. 2 della Legge in commento interviene sul d.lgs. n. 231/2001 inserendo all'art. 6 ("*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo 231 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni da parte del lavoratore dipendente, di violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La novella legislativa prevede all'art. 6, comma 2-bis, lett. a) e b) adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "*presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*".

Nello specifico il Modello deve prevedere:

- a) almeno un canale informativo con modalità informatiche;
- b) il divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante;
- c) sanzioni disciplinari a carico di chi viola le misure di tutela del segnalante ma anche a carico di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Da ultimo in data 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di Whistleblowing.

In forza della predetta normativa vengono rafforzate le tutele nei confronti di coloro che intendono segnalare un presunto illecito commesso all'interno dell'ente e di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni o attività professionali.

Seguiranno aggiornamenti non appena verrà pubblicato il testo del Decreto Legislativo, analisi che verrà segnalata e portata all'attenzione dell'OdV.

Allo stato, dunque, l'Ente di Formazione Sacra Famiglia ha adottato il seguente Protocollo di segnalazione:

- a) il soggetto destinatario delle segnalazioni è l'OdV;
- b) quanto alle modalità di segnalazione, le segnalazioni potranno essere effettuate all'indirizzo mail dell'OdV (odvefpsacrafamiglia@gmail.com) nonché in apposita cassetta ubicata in amministrazione le cui chiavi saranno detenute esclusivamente dall'OdV;
- c) il dipendente dovrà utilizzare un indirizzo mail personale e non quello aziendale per le segnalazioni;
- d) le segnalazioni vengono archiviate dall'OdV e potranno essere visionate esclusivamente dai membri dell'Organismo che ne assicurano la riservatezza;
- e) quanto al divieto di ritorsione: la segnalazione deve essere adeguatamente motivata, fornendo elementi idonei a consentire all'OdV di intervenire; l'organo amministrativo dovrà adottare provvedimenti congrui e proporzionati nei confronti del segnalante;
- f) in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante, o di comunicazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, si applicano al soggetto le sanzioni disciplinari espressamente previste dall'articolo 4 della Parte Generale del Modello.

In relazione al divieto di ritorsione, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni potenzialmente ritorsive nei confronti del segnalante, si indicano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo i comportamenti ritenuti violativi di detto divieto:

- mutamento ingiustificato di mansioni;
- irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;

- reiterato rigetto di richieste come da es. permessi, ferie ecc.;
- mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e tempi indicati.

La riservatezza del segnalante è garantita in ogni fase della procedura di segnalazione, ad eccezione dei casi in cui sia ascrivibile al segnalante una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave avendo provveduto ad effettuare segnalazioni infondate.

2. Formazione del personale ed informazione a terzi

Con cadenza annuale è prevista la formazione del personale in materia di 231 a cura dell'OdV.

La formazione ha ad oggetto le seguenti tematiche:

- la normativa 231/2001 ed i relativi aggiornamenti;
- il contenuto del Modello 231 adottato dall'Ente di Formazione Sacra Famiglia;
- il sistema disciplinare;
- il ruolo dell'OdV ed il flusso informativo verso lo stesso;
- le modalità di gestione delle segnalazioni (*Whistleblowing*).

Indipendentemente dalla formazione periodica annuale come sopra indicato, è previsto l'obbligo di portare a conoscenza il nuovo personale assunto della circostanza che l'EFSF si è adeguato alla normativa ex d.lgs n. 231/2001 avendo cura che i nuovi assunti prendano visione del MOG e degli aggiornamenti informando altresì i medesimi della possibilità di sottoporre quesiti sul punto tanto all'organo amministrativo quanto all'OdV.

E' facoltà dell'OdV proporre eventuali ulteriori attività di formazione rispetto a quella annuale laddove ritenuto necessario.

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, viene inoltre previsto che il presente Modello venga portato a conoscenza dei terzi con i quali l'Ente di Formazione Sacra Famiglia interagisce mediante visione dello stesso e successiva sottoscrizione di apposite clausole contrattuali di conoscibilità del Modello. Il Modello può inoltre essere visionato dal personale dipendente e dai soggetti terzi parti contrattuali mediante copia disponibile in amministrazione.

PARTE SPECIALE

Aggiornamento PARTE SPECIALE "A"

Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione: aggiornamento articoli 24 e 25

A.1 Aggiornamento dell'articolo 24

Il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 ha disposto con l'art. 5, primo comma, lettera a), la modifica dell'art. 24, comma 1 e rubrica, e l'introduzione del comma 2-bis.

In particolare la modifica di cui al primo comma dell'art. 24 prevede l'introduzione dei seguenti reati presupposto: Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, legge n. 898 del 23.12.1986).

Inoltre la riforma estende le sanzioni di cui all'art. 24 in commento anche nei casi in cui i reati presupposto contemplati dal citato brocardo normativo (art.t. 316-bis, 316-ter, 356, 640 comma 2 n. 1, 640-bis e 640-ter) siano commessi in danno dell'Unione Europea.

Come premesso, il decreto legislativo n. 75/2020 in riferimento al sopracitato art. 24, ha introdotto i seguenti reati presupposto:

(a) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente – art. 355 c.p. inadempimento di contratti di pubbliche forniture -, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

Il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto la presente fattispecie delittuosa. Trattasi di un reato di pura condotta e non di evento che pertanto può realizzarsi nella sola forma commissiva. Si tratta di un reato proprio che presuppone un rapporto contrattuale di fornitura con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa erogante un servizio di pubblica necessità.

Quanto all'identificazione del contratto di fornitura, che costituisce il presupposto del reato, si intende qualsivoglia strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni e/o servizi.

Infatti, la norma in commento punisce tutte le frodi in danno della Pubblica Amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni¹ (ad esempio un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., ma anche un contratto di appalto ex art. 1655 c.c.).

Il comportamento vietato consiste nella volontà e coscienza di consegnare cose diverse da quelle contrattualmente pattuite. In particolare la norma individua un *quid pluris* determinato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti².

E' opportuno evidenziare che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui che, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia comunque assunto l'obbligo di darne esecuzione anche parzialmente³.

(b) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23.12.1986, n. 898)

"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole

1 Cass. Pen., sez. VI, del 27.05.2019.

2 Cass. Pen., sez. VI, n. 5317 del 11.02.2011.

3 Cass. Pen. sez. III, n. 3264 del 22.03.1991.

alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.⁴”

Così delineato il significato precettivo della norma, è possibile affermare che attualmente il rischio che vengano commessi i predetti reati è pressoché nullo, poiché l'Ente non è fornitore di beni/servizi a favore della Pubblica Amministrazione e neppure svolge attività agricola.

* * * * *

In relazione all'aggiornamento dell'art. 24 si segnala inoltre che il recente d.lgs. n. 150/2022 ha disposto la modifica dell'art.640 c.p. e dell'art. 640-ter c.p. e nello specifico:

Art. 640 c.p. (Truffa): la riforma ha disposto la modifica del terzo comma nella seguente nuova formulazione *“Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”*, eliminando il riferimento ad ogni *“altra circostanza aggravante”*.

Ne consegue che il delitto non è perseguibile d'ufficio in tutti i casi in cui sussista una circostanza aggravante ma esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5⁵⁶.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica): la riforma ha disposto la modifica del quarto comma nella seguente nuova formulazione *“Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo*

⁴ Il d.lgs. n. 156 del 4.10.2022 ha modificato l'art. 2 della legge n. 898/1986 contemplato nel reato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” disponendo l'introduzione del comma 3-bis.

⁵ L'art. 61, primo comma n. 5 c.p. prevede come aggravante del reato “l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

⁶ Cfr. ass. Pen. SS UU n. 40275 del 15.07.2021 in tema di minorata difesa

comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età". Ecco quindi che vengono limitati i casi di procedibilità d'ufficio, escludendo tutte le circostanze aggravanti e considerando esclusivamente quelle di cui all'art. 61, primo comma n. 5 parimenti a quanto previsto al precedente art. 640 c.p.

Quanto al reato di Frode Informatica si precisa essere contemplato sia nell'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001 ma anche nell'art. 24-bis (Reati informatici e di trattamento illecito di dati) e nell'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). Quanto all'ultimo si rimanda al successivo paragrafo F.1 lettera (c).

A.2 Aggiornamento dell'articolo 25

In relazione all'art. 25, il d.lgs n. 75 del 14 luglio 2020 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica, e precisamente il legislatore ha ritenuto di applicare la medesima sanzione prevista dalla predetta norma, e quindi la sanzione applicata in caso di commissione dei reati di cui agli articoli 318, 321, 322 commi primo e terzo e 346-bis c.p., anche quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 c.p. e precisamente:

(a) Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi."

(b) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

(c) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta

espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Nello specifico caso dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia si ritiene che il rischio di commissione dei predetti reati possa considerarsi concretamente esistente in quanto gli apicali risultano secondo la prevalente giurisprudenza e per quanto si dedurrà, assimilabili all’incaricato di un pubblico servizio, esclusa in ogni caso la riconducibilità dei predetti alla qualifica di Pubblico Ufficiale.

Per le specifiche in merito all’individuazione della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di cui agli artt. 357 e 358 c.p. si rimanda a quanto dettagliatamente esposto nella Parte Speciale A, paragrafo A.1, *“Reati propri contro la p.a. (art. 25 d.lgs. n. 231/2001”* del Modello.

Occorre premettere che l’EFSF è un istituto di formazione che eroga un servizio pubblico.

La Legge n. 62 del 10.03.2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) all’art. 2 prevede che *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33 Cost., comma 2, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*. Le scuole private possono essere “paritarie” e perciò abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale⁷.

In tale contesto occorre quindi verificare se un ente scolastico “paritario” possa essere considerato un soggetto esercente un pubblico servizio.

La questione è stata risolta dalla Suprema Corte la quale ha statuito che *“le scuole paritarie sono del tutto equiparate nello svolgimento del servizio alle scuole pubbliche mentre le altre private, secondo le loro tipologie di funzionamento, possono avere vincoli pubblicistici alla gestione che le rende parimenti esercenti un pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p.”*⁸.

Ferma quindi l’assimilazione degli istituti scolastici paritari agli enti esercenti un pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. nel caso dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia trattasi di un ente di formazione privata, al quale è demandata l’organizzazione di corsi di formazione finanziati con fondi pubblici. Si tratta sostanzialmente di un ente che ha ricevuto dal MIUR l’accreditamento che consente di accedere a bandi pubblici.

⁷ La disciplina più recente prevede che le scuole per definirsi tali siano sempre o pubbliche o paritarie (D.P.R. n. 89 del 20.03.2009 “Art. 2).

⁸ Cass. Pen. Sez. VI n. 57858 del 26.09.2018

Seppur gli istituti di formazione accreditata siano distinti dalle scuole paritarie⁹, nel caso di specie si ritiene opportuno, anche in via cautelativa, mappare i reati in oggetto in quanto sussiste il potenziale rischio di commissione tenuto conto dell'erogazione da parte dell'Ente di Formazione Sacra Famiglia di un pubblico servizio.

* * * * *

In relazione all'aggiornamento dell'art. 25 si segnala inoltre che il recente d.lgs. n. 156/2022 ha disposto la modifica dell'art. 322 c.p. introducendo anche il reato di abuso d'ufficio tra le ipotesi delittuose considerate dalla norma in commento. Infatti il d. lgs. n. 156/2022 ha modificato il primo comma dell'art. 322 nella seguente formulazione *"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano"* ai soggetti di cui al secondo comma.

A.3 AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti che l'Ente di Formazione Sacra Famiglia intrattiene, in ragione della propria attività con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a bandi pubblici o con soggetti privati;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Ente di Formazione Sacra Famiglia;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici.

Nell'ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare:

- nell'iter di partecipazione al bando pubblico;
- nei rapporti con il personale dipendente (es. reato di abuso d'ufficio: omissione di provvedimenti disciplinari verso un collaboratore scolastico perché legato da rapporti di parentela);
- nei rapporti con gli studenti (es. reato di abuso d'ufficio: il dirigente scolastico o un formatore consegna a uno degli studenti le soluzioni di un esame);
- nella predisposizione e invio della documentazione e gestione del rapporto con l'Ente Pubblico

⁹ Non riveste qualifica pubblicistica chi opera per un ente di formazione privata, ancorché organizzi corsi utilizzando fondi regionali o comunitari, non trattandosi di un pubblico servizio (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, n. 12278 del 15.01.2020). Sono esercenti un pubblico servizio coloro che operano per una scuola paritaria, in quanto equiparate alle scuole pubbliche (Cass. VI, n. 57858/2018 cit.)

(ad es. per adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza, con enti locali per adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, adempimenti fiscali);

- nella fase di individuazione del finanziamento (ad es. per l'erogazione dei servizi, la dotazione di strutture), predisposizione e invio della richiesta, gestione del finanziamento ottenuto, gestione di eventuali verifiche o ispezioni dell'ente pubblico finanziatore;
- nelle verifiche e ispezioni presso l'Ente di Formazione Sacra Famiglia quali ad es. quelle eseguite da Vigili del Fuoco, ATS, Guardia di Finanza, ecc.; fase di accompagnamento all'ispezione e messa a disposizione di dati e documenti; fase di firma dei relativi verbali; fase di esecuzione delle eventuali prescrizioni;
- nella gestione delle utilità ricevute da soggetti pubblici.

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente di Formazione Sacra Famiglia con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell'imparzialità che deve ispirare l'attività amministrativa;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria e, in generale, con le Autorità amministrative, un contegno improntato a criteri di trasparenza e collaborazione, mettendo a disposizione tutte i dati, i documenti e le informazioni richiesti;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da parte di un soggetto riconducibile alla pubblica amministrazione volti ad ottenere dazioni indebite di denaro o altra utilità;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza situazioni di dubbia interpretazione, non espressamente regolamentati dal presente Modello

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a clienti e fornitori;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. “regalie d’uso” è tenuto a darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l’assunzione o l’incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;
- falsificare documenti informatici pubblici e privati- questo principio di comportamento è trasversale ed applicabile a tutti i reati contemplati nella parte speciale - (art. 491 bis c.p.).

A. 5 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Anzitutto si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale “A” del Modello, paragrafo A.4 (Protocollo specifici di comportamento) i cui principi di comportamento e le relative procedure possono essere attuate anche in relazione ai reati in commento. Oltre alle procedure già adottate dall’Ente di Formazione Sacra Famiglia, i soggetti coinvolti dovranno attenersi anche alle procedure descritte nei paragrafi che seguono.

A. 5.1 Gestione delle erogazioni pubbliche

Premessa

Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella gestione delle erogazioni pubbliche che l’Ente di Formazione Sacra Famiglia riceve in qualità di ente accreditato a seguito della partecipazione a bandi indetti da soggetti pubblici per la fornitura di beni o servizi. Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte dell’Ente, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell’attività.

Processi sensibili e rischi di reato

I reati maggiormente riferibili a questa attività sono quelli di peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui.

I processi di cui sopra, si articolano nelle fasi di:

- (a) iter di partecipazione ai bandi;
- (b) gestione delle erogazioni pubbliche.

Principi di controllo

a) Iter di partecipazione al bando

Ciascun soggetto dell'Ente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e della documentazione forniti per la partecipazione al bando e allegati alla domanda.

L'offerta economica è di esclusiva competenza della Direzione ed è eseguita secondo la modalità di gestione delle risorse finanziarie prevista nel presente Modello.

Deleghe e procure: nella fase di partecipazione ai bandi pubblici e di gestione complessiva della commessa, ivi compresa l'esecuzione del contratto, i rapporti con l'ente pubblico appaltante sono intrattenuti esclusivamente da personale a ciò espressamente autorizzato per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Segregazione: l'attività è gestita dal responsabile dell'area interessata (fase di esecuzione), dal Direttore (fase di controllo) e dal Rappresentante legale o da suo delegato (fase di autorizzazione).

Tracciabilità: il protocollo prevede la compilazione di moduli relativi all'elenco dei bandi presentati e a quelli aggiudicati. Tutta la documentazione relativa all'attività di partecipazione al bando viene archiviata presso la Segreteria della sede d'appartenenza.

Flussi verso l'O.d.V.: la Direzione trasmette all'O.d.V., con cadenza annuale, un report dei bandi a cui l'Ente ha deciso di partecipare con relativa motivazione o, in alternativa, comunica all'OdV tutte le erogazioni economiche ricevute all'esito della partecipazione ai bandi pubblici. Per i bandi aggiudicati, la Direzione invia all'O.d.V., a richiesta del medesimo, una relazione contenente l'indicazione dell'ente appaltante, l'oggetto e il valore del bando. Nel corso dell'iter di svolgimento del bando, il Direttore aggiorna la relazione con la sintesi dell'attività svolta, l'eventuale nomina di consulenti esterni,

l'eventuale movimentazione di denaro.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all'ente di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello. L'ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha violato le predette prescrizioni.

A. 5.2 Rapporti con il personale dipendente e rapporti con gli studenti

Processi sensibili a rischio

Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella gestione del personale dipendente e degli studenti. L'attività riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, le comunicazioni con le Camere di Commercio, le richieste di licenze e autorizzazioni in materia di ambiente e sicurezza (autorizzazione integrata ambientale, C.P.I.), le attività di formazione e programmazione scolastica e la gestione delle sessioni d'esame.

Principi di controllo

I soggetti coinvolti nella predisposizione delle domande volte ad ottenere autorizzazioni o licenze per l'esercizio dell'attività dell'ente verificano la completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati e i documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici o che comunque comportano per l'Ente di Formazione Sacra Famiglia un'incidenza contabile e/o fiscale (es. dichiarazione dei redditi, adempimenti per il personale).

Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisione dei compiti tra l'ufficio amministrazione che si occupa della gestione del personale (fase esecutiva), il Direttore della Formazione addetto alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della disposizione (fase di autorizzazione). Nello specifico il Direttore della Formazione deve dare il proprio consenso all'assunzione del personale, verificando i rapporti di parentela, inoltre il medesimo assume la decisione finale nei confronti del personale dipendente. Quanto agli studenti gli esami finali provenienti dal MIUR devono essere gestiti da due soggetti: il responsabile dell'amministrazione e/o un formatore verificano quanto pervenute e custodisce la documentazione con la supervisione del Direttore di Formazione.

Tracciabilità: per ogni operazione rilevante deve essere redatto un report. In particolare nella gestione degli esami deve essere redatto il verbale attestante la ricezione della documentazione dal MIUR, i verbali delle prove di esame e il verbale di trasmissione della documentazione al MIUR al termine delle sessioni d'esame. La documentazione deve inoltre essere trasmessa all'O.d.V., a richiesta del medesimo, al quale devono essere segnalate eventuali criticità emerse in ordine all'operato dell'Ente e ad eventuali prescrizioni sia in ordine alla gestione del personale dipendente che alla gestione degli studenti. Tutta la documentazione viene archiviata presso gli uffici competenti.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti dell'Ente a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico. Il controllo e il potere di firma sulla richiesta di autorizzazioni e licenze è di competenza del Rappresentante legale.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all'ente di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello. L'ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha violato le predette prescrizioni.

A. 6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di peculato, peculato profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio in oggetto.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano

risalire alla violazione dei delle prescrizioni contenute nel Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, compiuto direttamente dal Rappresentante legale o da un membro del Consiglio Di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Negli altri casi, l'O.d.V. esercita il proprio potere disciplinare.

Premesso che i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello delle quali vengano a conoscenza. L'EFSE ricorda l'indirizzo mail riservato alle comunicazioni all'O.d.V. (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.

Aggiornamento PARTE SPECIALE "F"

Reato di autoriciclaggio: articolo 25-octies.1

F.1 Introduzione dell'art. 25-octies.1

Il d.lgs. n. 184 del 8.11.2021 ha disposto con l'art. 3, comma 1, lettera a) l'introduzione delle fattispecie delittuose che seguono in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 finalizzata a disincentivare le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

(a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

L'ipotesi di reato in oggetto si configura, tra l'altro, in caso di utilizzo illecito di carte di credito e punisce chi le falsifica o le cede a terzi. Dalla lettura della norma in commento è punito parimenti chi si avvale di carte di credito di cui non è titolare e chi falsifichi tali carte di credito, in entrambi i casi sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

(b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Il secondo reato introdotto dalla Direttiva (UE) così come attuata dal legislatore italiano consiste in un reato comune (*id est* “chiunque”) punito a titolo di dolo specifico in quanto è configurabile la condotta criminosa in oggetto qualora siano posti in essere comportamenti con il fine specifico di utilizzare gli strumenti indicati dalla norma o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

(c) Frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (art.640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è

commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero.”.

Il reato di frode informatica è presente nel novero dei reati presupposto nelle due diverse e distinte ipotesi e precisamente (i) nell'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001 qualora il danno sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (c.f. paragrafo 5.1, lett. e), ovvero (ii) nell'art. 25-*octies*.1 qualora commesso in danno di privati e sussista l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Si tratta di una fattispecie di reato di carattere speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. e si caratterizza nell'alterazione del sistema informatico e nell'intervento con qualsiasi modalità e senza diritto su dati, informazioni e programmi di un sistema informatico.

Quanto al rapporto tra il reato di cui alla norma in commento e l'art. 640 c.p. la dottrina è divisa circa l'esistenza di un rapporto di “*species a genus*” circa la fattispecie di frode informatica rispetto a quella di truffa.

Secondo un orientamento dottrinale il delitto di cui all'art. 640-*ter* c.p. costituirebbe un'ipotesi di reato speciale rispetto a quello generale di truffa¹⁰.

Secondo altra parte della dottrina detto assunto non pare condivisibile posto che la fattispecie del delitto di frode informatica presenta degli elementi d'autonomia che rendono strutturalmente non configurabile un rapporto di specialità tra le due fattispecie¹¹.

Nello specifico nel reato di frode informatica non vi sarebbe alcun riferimento ad una “condotta vincolata”, vale a dire posta in essere con artifici e raggiri tesi ad indurre in errore la vittima e fargli compiere un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non porrebbe in essere.

¹⁰ MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, Vol. 2, Padova, 2014 in *Truffa e frode informatica: due reati a confronto*, Rachele Anna Maria Dilillo, *ilpenalista.it*, 28.09.2016

¹¹ *Truffa e frode informatica: due reati a confronto*, cit.

Nel reato di frode informatica mancherebbe quindi l'induzione in errore posto che l'agente pone in essere la propria condotta fraudolenta direttamente sul sistema informatico o telematico, e da ciò derivano gli eventi dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno.

Come sopra esposto il recente d.lgs. n. 150/2022 ha modificato la procedibilità per i delitti di cui all'art. 640-ter c.p. limitando la procedibilità d'ufficio¹².

F. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati di cui sopra sono tutte quelle in cui si hanno movimentazioni di denaro con modalità diverse dai contanti da parte degli operatori dell'ente. In particolare le ipotesi riguardano le operazioni bancarie per il tramite di portali home banking e siti web.

F. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-oclets.1 del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o possano creare occasioni in cui si realizzino.

Si indicano di seguito i principi di comportamento che i Destinatari, in relazione all'area di rischio individuata, sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne che, ove adottate, dovranno essere oggetto di comunicazione all'O.d.V. In particolare viene prescritto:

- A) tracciabilità dei flussi di denaro, sia in entrata che in uscita;
- B) l'ente emette fatture per ciascuna operazione con conseguente tracciabilità dei flussi finanziari;
- C) adeguata verifica e predisposizione delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informatici;
- D) rispetto della privacy policy;

¹² Per approfondimenti e dettagli si rimanda al paragrafo A.1 lettera (b) della presente Revisione.

- E) obbligo di formazione dei soggetti addetti alle modalità di conservazione delle password;
 - F) modifica periodica delle password degli strumenti informatici;
 - G) monitoraggio periodico degli strumenti informatici da parte del responsabile informatico;
 - H) previsione di un sistema informatico che consenta di monitorare/registrare le operazioni svolte sullo strumento informatico dato in dotazione al dipendente che esegue i pagamenti.
- L'Ente di formazione Sacra Famiglia impone ai Destinatari l'obbligo di:
 - utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di pagamento.

F.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

F.4.1 Utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dai contanti

Premessa

Il presente protocollo è destinato ai soggetti atti alle operazioni di credito all'interno dell'Ente.

Anzitutto è opportuno che siano monitorati gli strumenti, le apparecchiature, i dispositivi o i programmi affinché con l'utilizzo o la modifica degli stessi vengano realizzati strumenti atti a commettere i suddetti reati o "specificatamente" adattati a tale scopo.

Processi sensibili e rischi di reato

I processi maggiormente a rischio si articolano nelle fasi di:

- (c) operazioni di credito;
- (d) utilizzo delle carte di credito; sistemi di pagamento di internet banking;
- (e) acquisto ed aggiornamento degli strumenti informatici.

Principi di controllo

Le figure deputate all'attuazione delle misure di prevenzione e controllo sono coloro che all'interno dell'amministrazione si occupano delle operazioni di pagamento. Inoltre ciascun soggetto dell'Ente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e della documentazione.

Deleghe e procure: le operazioni di pagamento sono attuate esclusivamente da personale a ciò espressamente autorizzato per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili.

Segregazione: l'attività è gestita dal responsabile dell'area amministrativa (fase di esecuzione) e dal Rappresentante legale o da suo delegato (fase di controllo e fase di autorizzazione).

Tracciabilità: il protocollo prevede le seguenti misure:

- (f) l'autorizzazione (da parte di un consigliere di amministrazione e/o del Direttore Scolastico) con strumenti *ad hoc* posteriore all'esecuzione del pagamento e/o all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad es. carte di credito);
- (g) per operazioni afferenti alla normale gestione, un controllo a campione sulle fatture e relativo pagamento esercitato mensilmente da parte di un consigliere di amministrazione e/o del Direttore della Formazione;
- (h) per importi particolarmente rilevanti o anomali rispetto alla gestione ordinaria, è necessaria la firma di un consigliere di amministrazione e/o del Direttore della Formazione;
- (i) rigoroso rispetto delle norme in materia di utilizzo dei sistemi informatici;
- (j) monitoraggio periodico degli strumenti informatici da parte del responsabile informatico;
- (k) la manutenzione periodica dei sistemi informatici e dei sistemi di protezione delle password;
- (l) eventuali controlli dell'OdV.

Flussi verso l'O.d.V.: la Direzione trasmette all'O.d.V., con cadenza annuale, una relazione relativa al sistema informatico. Viene data comunicazione all'OdV di ogni operazione di accredito/debito ritenuto anomalo da parte di un consigliere di amministrazione o dal Direttore Scolastico.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna attinente ai processi di cui sopra (es. assistenza informatica), l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Modello. Viene altresì inserita una clausola risolutiva espressa, che consente all'ente di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del consulente delle prescrizioni previste dal presente Modello. L'ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola nel caso in cui scopra che il consulente ha violato le predette prescrizioni.

F. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di riciclaggio sono i seguenti:

- monitorare mediante audizioni il personale amministrativo;

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati di riciclaggio, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati di riciclaggio dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "F";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Revisore dei conti) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "F".

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "F".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, compiuto direttamente dal Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso.

Premesso che i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello delle quali vengano a conoscenza, L'EFSF ricorda l'indirizzo mail riservato alle comunicazioni all'ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.

Aggiornamento PARTE SPECIALE “L”

Reati tributari: aggiornamento articolo 25-quinquiesdecies

L.1 Aggiornamento dell’art. 25-quinquiesdecies

Il d.lgs. n. 75/2020 ha disposto la modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001 e l’introduzione del comma 1-*bis* dell’art. 25-quinquiesdecies concernente i “Reati Tributari”. Nello specifico il d.lgs. n. 75/2020 prevede l’estensione della responsabilità degli enti per i delitti di seguito dettagliatamente analizzati (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione) se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Per una dettagliata analisi dei Reati Tributari si rimanda al capitolo “L” della Parte Speciale del Modello. In questa sede si evidenzia che la recente riforma del 2020 ha comportato le seguenti modifiche:

- (m) l’inasprimento della sanzione in caso di commissione dei reati tributari e nello specifico un aumento della sanzione fino ad un terzo nel caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- (n) l’applicazione di sanzioni interdittive quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ovvero la revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi ha inasprito le sanzioni previste;
- (o) l’introduzione delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater* del d.lgs. n. 74/2000 nell’ambito dei sistemi transfrontalieri.

Il d.lgs n. 75/2020 recepisce la Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PFI¹³) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, la quale introduce le seguenti fattispecie delittuose di cui al d.lgs. n. 74/2000 nei rapporti tra i Paesi dell’UE.

Ecco dunque che l’introdotta comma 1-*bis* prevede ulteriori sanzioni nelle ipotesi di commissione delle fattispecie delittuose di cui al d.lgs. n. 74/2000 (reati in materia di Imposta sul Valore Aggiunto) nell’ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo

¹³ Direttiva PIF “Protezione Interessi Finanziari”

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro oltrech  l'omesso o insufficiente pagamento dei diritti doganali per cui   stato introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* gi  opportunamente mappato nella versione precedente del Modello.

La Direttiva in oggetto   stata introdotta al fine dell'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri dell'Unione Europea in merito alla tutela degli interessi finanziari, introducendo forme di responsabilit  penale a carico degli enti nell'ipotesi della commissione di reati contro il sistema comune IVA ovvero frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

In tale ottica tra le fattispecie delittuose in oggetto, lesive degli interessi finanziari, commessi in sistemi fraudolenti transfrontalieri sono ricomprese le seguenti condotte illecite¹⁴:

- a) **dichiarazione infedele** ex art. 4 d.lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote): l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;
- b) **omessa dichiarazione** ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote): la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
- c) **indebita compensazione** ex art. 10-*quater* d.lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote): la presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.

I reati tributari di cui al menzionato comma 1-*bis* richiedono il concorso delle seguenti condizioni: (a) che il delitto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e, quindi, connesso al territorio di due o pi  Stati membri e (b) che il delitto sia commesso al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore ad   10.000.000,00.

Il successivo d.lgs. n. 156 del 4.10.2022 ha introdotto alcune modifiche al precedente d.lgs. n. 75/2020 e specificamente ha modificato l'art. 1-*bis* dell'art. 25-*quinquiesdecies* prevedendo l'applicazione delle sanzioni indicate dalla normativa in commento nel caso in cui i reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 "sono

¹⁴ Cfr. art. 3, co. 2, lett. d) della Direttiva PIF.

commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".

Relativamente alle recenti modifiche in materia come sopra dettagliatamente analizzate si ritiene che il rischio di commissione dei predetti reati nei rapporti transfrontalieri non sussista all'interno dell'Ente di Formazione Sacra Famiglia poiché l'eventuale condotta criminosa non comporterebbe un danno di tale entità. Tenuto conto dei principi etici ispiratori dell'Ente si ritiene opportuno mappare ugualmente i reati presupposto in oggetto.

L.2 AREE DI RISCHIO

Possiamo individuare le seguenti aree soggette al rischio di commissione di reati tributari:

- A) gestione della contabilità;
- B) predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- C) gestione rapporti con l'Agenzia delle Entrate.

Il reparto maggiormente soggetto al rischio di commissione di tale reato è il reparto amministrativo.

L.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello di tenere i seguenti comportamenti:

- A) osservare rigorosamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività dell'ente, con particolare riferimento alle attività afferenti alle aree di rischio sopra menzionate;
- B) improntare i rapporti con l'Agenzia delle entrate alla massima trasparenza.

La presente parte speciale prevede dunque l'espresso divieto per i Destinatari, e comunque per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività svolte nelle aree a rischio, di:

- A) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *quinquiesdecies* del decreto;
- B) realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé uno dei reati indicati dall'art. 25 *quinquiesdecies*, possano diventarlo o possano comunque creare occasioni nelle quali essi siano commessi.

In particolare, nell'ambito delle attività da svolgersi nelle aree a rischio occorre osservare le seguenti prescrizioni:

Segregazione: occorre che l'attività sia suddivisa in tre segmenti diversi: fase di esecuzione, fase di autorizzazione e fase di controllo. La fase di esecuzione è rimessa al soggetto delegato alle operazioni e le fasi di autorizzazione e controllo sono sottoposte al vaglio di un consigliere di amministrazione o del Direttore Scolastico.

Tracciabilità: di ogni eventuale attività svolta nell'ambito delle aree a rischio deve essere redatta adeguata reportistica, da trasmettere all'OdV;

Deleghe e procure: i rapporti con l'Agenzia delle Entrate vengono gestiti da soggetti a ciò abilitati in forza di specifica delega interna.

Outsourcing: l'attività relativa alle dichiarazioni fiscali è stata delegata ad un commercialista di comprovata esperienza ed affidabilità, con il quale è stato stipulato un apposito contratto in forma scritta recante una clausola con cui il professionista si impegna a rispettare il Modello 231. L'inadempimento di tale obbligazione consente all'ente di risolvere automaticamente il contratto ex art. 1456 cc.; l'ente è obbligato ad avvalersi di tale clausola e a provocare dunque l'effetto risolutorio. L'ente deve in ogni caso vigilare sull'attività del professionista e svolgere controlli a campione. Inoltre il Revisore legale è tenuto alla verifica periodica delle dichiarazioni fiscali per le quali sia necessaria la sua preventiva sottoscrizione e sottopone la propria relazione annuale all'OdV.

L. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati tributari sono i seguenti:

- obbligo di segnalare all'O.d.V. ogni eventuale conflitto di interessi ravvisato nei processi;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati tributari dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "L";

- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- acquisire la relazione annuale del Revisore Legale;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale “L”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “L”.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, alla commissione del reato, o al tentativo di commissione del reato, l’Organismo di Vigilanza adotterà gli opportuni provvedimenti.

Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF ricorda l’indirizzo mail riservato alle comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.

PARTE SPECIALE "O"

Abusi di mercato

O.1 Art. 25 - *sexies*

Tra i reati previsti dal Decreto nei confronti della Pubblica Amministrazione sono contemplati i delitti in materia di abuso di mercato.

Nello specifico la norma introduce i reati di cui alla parte V del titolo I *bis* del capo II del d.lgs n. 58/1998 (Testo Unico Finanziario).

Tali norme sono gli artt. 184 e 185 d.lgs n. 58/1998.

a) Art. 184 d.lgs n. 58/1998 (TUF)

La norma punisce *"chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)" e "chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1"*.

b) Art. 185 d.lgs 58/1998 (TUF)

La norma così descrive la condotta tipica: *"chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari"*.

In tal caso non è richiesto che il soggetto agente rivesta una posizione qualificata rispetto all'informazione privilegiata; egli viene punito per la diffusione di notizie false o per la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari a prescindere da come abbia carpito dette informazioni.

c) Art. 187 quinquies d.lgs 58/1998 (TUF)

L'art. 187 quinquies ridetermina aggravandolo il trattamento sanzionatorio per l'ente responsabile della violazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento (UE) 596/2014.

In data 1 febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 238 del 23.12.2001 (c.d. Legge Europea) avente in oggetto *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020"*, la quale apporta talune modifiche alla disciplina degli abusi di mercato. In particolare, l'art. 26 della Legge Europea interviene sulle disposizioni sanzionatorie previste dal d.lgs. n. 58 del 24.02.1998, c.d. "Testo Unico sulla Finanza".

Rilevante modifica è quella apportata all'art. 187 quinquies TUF che, nella precedente formulazione, prevedeva nei casi di condanna di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato la confisca del prodotto conseguito dal profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, da attuarsi anche nella forma per equivalente.

Con l'entrata in vigore della Legge Europea, la confisca ex art. 187 TUF viene quindi limitata unicamente al profitto.

Perché possa sussistere la responsabilità dell'ente, l'illecito deve essere commesso, nel suo interesse o vantaggio da:

- a) *"Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso";*
- b) *"a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".*

Il terzo comma prevede che *"l'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel primo comma hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi"*, con la conseguenza che si ha inversione dell'onere della prova rispetto all'impostazione del d.lgs. n. 231/2001, posto che dovrà essere l'ente a dimostrare l'interesse esclusivo della persona fisica autrice dell'illecito e quindi l'assenza di un proprio interesse o vantaggio.

Infine il quarto comma prevede che *"In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."*

Pertanto si ricorda quanto di seguito, sebbene si tratti di principi noti:

Art. 6: L'ente non risponde se prova che: **a)** l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; **b)** il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; **c)** le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; **d)** non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;

Art. 7: il Modello acquista maggiore rilevanza, laddove la condotta sia stata posta in essere da soggetti non apicali ovvero sottoposti all'altrui direzione e vigilanza;

Art. 8: la norma prevede la responsabilità dell'ente anche quando non sia stato possibile identificare l'autore del reato ovvero non sia imputabile ovvero ancora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia;

Art. 12: l'articolo prevede i casi di riduzione della sanzione pecuniaria della metà e comunque non superiore ad Euro 103.291 se: **a)** l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; **b)** il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione va, invece, ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: **a)** l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; **b)** è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In conclusione, in assenza della rigorosa prova dell'ente, quest'ultimo è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 187 *quinquies* TUF nel caso in caso risulti la commissione dei reati di abuso di mercato (manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate).

In relazione ai predetti reati presupposto si può affermare come concretamente non sussista il rischio di commissione degli stessi in quanto l'Ente di Formazione Sacra Famiglia non emette strumenti finanziari destinati a essere negoziati in un mercato regolamentato. Difetta pertanto un elemento presupposto dalla norma, ossia la posizione privilegiata di chi divulga l'informazione riservata allo

strumento finanziario rispetto all'informazione privilegiata, che deve necessariamente attenersi al medesimo.

PARTE SPECIALE "P"

Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare

P.1 Art. 25 - *duodecies*

La norma in commento richiama il delitto previsto dall'articolo 22, comma 12-*bis*, del dd.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

a) Art. 22 co. 12 bis d.lgs n. 286 del 1998.

Il co. 12 (non richiamato dall'art. 25 *duodecies* d.lgs 231/2001) della disposizione richiamata punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato.

Il co. 12 *bis* prevede delle aggravanti speciali ad effetto speciale, e in particolare per il caso in cui:

- 1) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- 2) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- 3) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* del codice penale.

Conseguentemente, l'impiego di un numero inferiore a tre lavoratori in età lavorativa, in assenza di sfruttamento, non è condotta idonea a integrare un reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

b) Art. 12 co. 3 d.lgs n. 286/1998

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello stato di cinque o più persone;*

- b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”.*

La fattispecie descritta costituisce circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 12 co. 1 d.lgs 286/1998¹⁵. Pertanto, fa scattare la responsabilità amministrativa da reato la commissione di tale delitto soltanto se aggravato ai sensi dell'art. 12 co. 3.

La soluzione interpretativa che considera la fattispecie quale circostanza aggravata e non quale reato autonomo ripropone il problema della necessità o meno dell'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato. L'orientamento, maggioritario prima dell'intervento delle Sezioni Unite sul punto, che qualificava il co. 3 quale reato autonomo predicava la necessità dell'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato. Interpretata la norma quale aggravante, tuttavia, occorrerebbe accedere all'interpretazione fornita al co. 1 dalla giurisprudenza, che, valorizzando la locuzione “atti diretti a”, qualifica il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quale delitto a consumazione anticipata. Ciononostante, pare che sia ancora possibile affermare, alla luce del rilievo per cui gli elementi aggravanti individuati dal co. 3 possono realizzarsi soltanto laddove lo straniero abbia fatto realmente ingresso nel territorio dello stato, che ai fini della configurabilità del reato aggravato ex art. 12 co. 3 occorra l'ingresso dello straniero, o comunque un'attività di trasporto.

Con riferimento all'elemento soggettivo, l'aggravante di cui all'art. 3 *ter*, nonché il coordinamento con il co. 5 dell'art. 12 (su cui vd. *infra*), consentono di affermare l'assoluta irrilevanza del fine per cui l'agente procura l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

Ciò posto, è evidente come sia da escludere che un soggetto riconducibile all'Ente di Formazione Sacra Famiglia possa favorire l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato realizzando una condotta che integri le circostanze di cui alle lett. b), c) ed e); si tratta infatti di attività connaturate a imprese intrinsecamente illecite.

Parimenti si esclude con altrettanta certezza la realizzazione di condotte integranti le lett. a) e d), posto che per l'etica dell'EFSF difficilmente lo stesso assumerà personale proveniente da Paesi extra-ue.

¹⁵ S.U. n. 40982 del 21 giugno 2018

Tuttavia si ritiene opportuno mappare detto reato posto che, quantomeno in via astratta, non può escludersi l'eventuale provenienza illecita di personale da Paesi extra-ue ovvero la collaborazione con controparti contrattuali che possano astrattamente contribuire all'immigrazione clandestina (es. le aziende ospitanti gli studenti in tirocinio).

I processi a rischio devono pertanto essere individuati in quelli relativi all'assunzione del personale.

c) Art. 12 co. 3 bis d.lgs n. 286/1998

"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a,b, c, d ed e, la pena ivi prevista è aumentata".

In seno all'ente, tale delitto, che ha natura di delitto aggravato e non di reato autonomo, è suscettibile di realizzazione qualora si favorisca l'ingresso di stranieri in numero superiore a cinque e il reato sia commesso da più di tre soggetti in concorso fra loro, ovvero utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero ancora usando documenti alterati o contraffatti¹⁶.

d) Art. 12 co. 3 ter d.lgs n. 286/1998

"La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) *sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto."*

La norma pone nuovamente il problema di comprendere se sia necessario l'effettivo ingresso dello straniero nello Stato.

Sembra che sia possibile pervenire alla soluzione negativa, posto che il dolo specifico del profitto o della destinazione allo sfruttamento ben può accedere anche ai meri atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero.

e) Art. 12 co. 5 d.lgs n. 286/1998

"Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività

¹⁶ Per alterazione si intende la modifica del contenuto del documento, per contraffazione l'alterazione dalla quale appaia che il documento sia stato redatto da un soggetto diverso da quello che l'ha realmente formato.

punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493 euro.”

Si tratta di delitto a dolo specifico, in cui la condotta di favoreggiamento della permanenza dello straniero irregolare deve essere tenuta allo specifico fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità dello straniero. Al contrario, come già osservato, nel delitto di favoreggiamento all'ingresso dello straniero la finalità perseguita dall'agente non rileva ai fini della configurabilità del reato.

P.2 AREE DI RISCHIO

All'esito dell'attività di risk assesment, possiamo individuare i seguenti processi a rischio in relazione ai reati in materia di immigrazione clandestina sono:

- A) selezione del personale;
- B) acquisto di beni o servizi;
- C) scelta di controparti contrattuali.

Il reparto maggiormente soggetto al rischio di commissione di tale reato è il reparto amministrativo.

P.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espreso obbligo a carico dei Destinatari del Modello di tenere i seguenti comportamenti:

- C) osservare rigorosamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività dell'ente, con particolare riferimento alle attività afferenti alle aree di rischio sopra menzionate;
- D) improntare i rapporti con l'Agenzia delle entrate alla massima trasparenza.

La presente parte speciale prevede dunque l'espreso divieto per i Destinatari, e comunque per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività svolte nelle aree a rischio, di:

- C) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *duodecies* del decreto;
- D) realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé uno dei reati indicati dall'art. 25 *duodecies*, possano diventarlo o possano comunque creare occasioni nelle quali essi siano commessi.

In particolare, nell'ambito delle attività da svolgersi nelle aree a rischio occorre osservare le seguenti prescrizioni:

Segregazione: occorre che l'attività sia suddivisa in tre segmenti diversi: fase di esecuzione, fase di autorizzazione e fase di controllo. La fase di esecuzione è rimessa al soggetto delegato alla selezione del personale, e le fasi di autorizzazione e controllo sono sottoposte al vaglio di un consigliere di amministrazione o del Direttore Scolastico.

Tracciabilità: di ogni eventuale attività svolta nell'ambito delle aree a rischio deve essere redatta adeguata reportistica, da trasmettere all'OdV. Inoltre devono essere attuate le seguenti attività:

- a) raccogliere copia di regolare permesso di soggiorno dei candidati provenienti da paesi extra-ue per le posizioni lavorative;
- b) conservare la documentazione raccolta in apposito archivio;
- c) non assumere dipendenti extracomunitari privi di permessi di soggiorno;
- d) assicurarsi che le controparti contrattuali abbiano rispettato la normativa in materia di regolarità, sotto il profilo dell'impiego di cittadini extracomunitari;
- e) non stipulare contratti con soggetti che non siano in regola sotto il profilo summenzionato;
- f) comunicazione all'OdV delle nuove assunzioni. Tali comunicazioni devono essere corredate dalla documentazione raccolta;
- g) obbligo di trasmettere all'OdV con cadenza annuale la documentazione a n. 5 controparti contrattuali con specifico riferimento alle aziende esterne ospitanti gli studenti;
- h) obbligo di chiedere alle aziende esterne ospitanti la documentazione attestante il personale dipendente impiegato con specifico riferimento a personale proveniente da Paesi extra-ue.

Outsourcing: l'ente deve in ogni caso vigilare sull'attività delle controparti contrattuali.

P. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati in materia di immigrazione clandestina sono i seguenti:

- esaminare le comunicazioni di assunzione trasmesse dall'ente;
- qualora sia assunto un soggetto straniero, verificare la documentazione trasmessa dall'ente;

- esame a campione delle controparti contrattuali con analisi della documentazione relativa al soggetto (es. aziende ospitanti gli studenti tirocinanti);
- obbligo di segnalare all’O.d.V. ogni eventuale conflitto di interessi ravvisato nei processi;
- curare l’attività di formazione periodica sui reati tributari dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale “L”;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- acquisire la relazione annuale del Revisore Legale;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale “L”.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “P”.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, alla commissione del reato, o al tentativo di commissione del reato, l’Organismo di Vigilanza adotterà gli opportuni provvedimenti.

Premesso che i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del presente Modello delle quali vengano a conoscenza, L’EFSF ricorda l’indirizzo mail riservato alle comunicazioni all’ODV (odv.efpsacrafamiglia@gmail.com) in modo da consentire di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui si venga a conoscenza delle predette condotte illecite. Si ricorda il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.

PARTE SPECIALE "Q"

Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggi di beni culturali e paesaggistici: art. 25-septiesdecies e art. 25-duodecivies

Q.1 Introduzione dell'art. 25-septiesdecies

La legge n. 22 del 9.03.2022 ha disposto l'introduzione del presente reato presupposto, il quale contempla i seguenti delitti:

(a) Furto di beni culturali (art. 518-bis)

"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500."

(b) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter)

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata."

(c) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quarter)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

(d) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies)

"É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o

della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.”

(e) Falsificazione in scrittura private relativa a beni culturali (art. 518-octies)

“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.”

(f) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”

(g) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies)

“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”

(h) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”

(i) Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies)

“É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.”

Q.2 Introduzione art. 25 *duodevicies*, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La legge n. 22 del 9.03.2022 ha disposto l'introduzione del presente reato presupposto, il quale contempla i delitti di cui agli artt. 518-sexies e 518-terdecies c.p..

(a) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

(b) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies)

"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni."

I reati introdotti agli art. 25 *septiesdieces* e art. 25 *duodevicies* sono volti alla salvaguardia del patrimonio culturale e si configurano nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa nell'interesse dell'ente o a vantaggio del medesimo. In particolare, affinché sussista la responsabilità amministrativa dell'ente, occorre provare che il soggetto agente abbia ricavato dalla commissione del reato un vantaggio oggettivo, anche qualora non sia possibile determinare l'effettivo interesse vantato *ex ante* alla consumazione dell'illecito¹⁷.

Quanto ai reati in oggetto il rischio di commissione è riscontrabile all'interno di Enti che svolgono specifiche attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo organizzazioni di eventi espositivi, società di trasporti, soggetti che svolgono vendita o attività di intermediazione di opere, case d'asta.

¹⁷ Cass. Pen. n. 38363 del 23.05.2018

In tal senso si ritiene che i delitti di cui alle sopra menzionate normative non afferiscano ad attività svolte dall'Ente di Formazione Sacra Famiglia, e neppure è presumibile lo svolgimento di siffatte attività da parte dell'Ente medesimo.

Non si ritiene dunque sussistente allo stato un rischio di commissione di tali reati.